

assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto, lire 30,000.

Capitolo 114. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 10,500.

Capitolo 115. Opere di manutenzione ordinaria e di riparazioni urgenti, lire 290,000.

Capitolo 116. Fitti, canoni ed annualità passive (*Spese fisse*), lire 22,600.

Capitolo 117. Spese per imposte e sovrimeposte (*Spesa obbligatoria e d'ordine*) lire 258,000.

Capitolo 118. Spese di coazioni e di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 10,200.

Capitolo 119. Aggió agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (*Spesa d'ordine*), lire 13,000.

*Fondi di riserva.* — Capitolo 120. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 1,632,448. 89.

Capitolo 121. Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 419,510.

Categoria quarta. *Partite di giro. Servizi diversi.* — Capitolo 122. Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª) (*Spesa obbligatoria*), lire 2,517,976.

Capitolo 123. Interessi delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto di cui alla legge 2 luglio 1890, n. 6930, costituite in deposito alla Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, ed in relazione all'articolo 8 della legge 14 aprile 1891, numero 153, ed articolo 4 della legge 28 giugno 1891, n. 304, lire 11,125,600.

Capitolo 124. — Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso (*Spesa obbligatoria*) lire 6,292.

Capitolo 125. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori (*Spesa obbligatoria*) lire 3,748,775.

Capitolo 126. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative (*Spesa obbligatoria*), lire 526,065.07.

*Debito vitalizio.* Capitolo 126 bis — Pensioni civili e militari con decorrenza anteriore al 1º luglio 1883, e pensioni concesse ai già riassoldati con premio relative all'abolita cassa militare e vigenti al 1º luglio 1892, lire 73,265,381.

Questo capitolo viene soppresso.

**Grimaldi**, ministro del tesoro. Precisamente.

**Presidente.** Andiamo avanti.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — *Debiti variabili.* — Capitolo 128. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889 n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (*Spesa obbligatoria*) lire 40,000.

Capitolo 129. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2º della legge 20 luglio 1890, n. 7018) (*Spesa ripartita ed obbligatoria*), lire 10,211. 20.

**Vendramini.** Chiedo di parlare su questo capitolo, sul quale ero iscritto.

**Presidente.** L'onorevole Vendramini ha facoltà di parlare.

**Vendramini.** A nome anche di altri colleghi amerei ottenere dal ministro del tesoro una assicurazione sulla esecuzione della legge ricordata in questo capitolo. L'articolo 2 della legge 20 luglio 1890 stabilisce: Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro è autorizzata la spesa di mezzo milione, da ripartirsi in rate eguali di 100,000 lire in ciascun esercizio, incominciando dal 1890-91, destinate a concorrere con 2 per cento nella ragione dell'interesse sui prestiti di favore conceduti ai piccoli proprietari, fittaiuoli, mezzadri più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889.

Una Commissione nominata per Decreto Reale, provvederà, secondo le norme da stabilirsi con regolamento, al riparto e all'assegnazione dei prestiti di favore.

Il Governo prenderà a tal uopo gli ac-